



Lunedì 22/11/2010

AVVISO ACCERTAMENTO NULLO SE EMESSO (IMMOTIVATAMENTE) ENTRO 60 GIORNI DA NOTIFICA DEL PVC

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la sentenza 22320 del 3 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha finalmente affrontato in termini positivi per il contribuente il tema dell'avviso di accertamento emanato prima di 60 giorni dalla notifica del PVC.

Nei dettagli, la Corte di Cassazione ha sentenziato che «l'avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di 60 gg. decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, non è per ciò stesso nullo ma, atteso il generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi - ivi compresi quelli dell'A.F. -, tale è da considerarsi solamente laddove non rechi motivazione sull'urgenza che ne ha determinato una siffatta adozione. L'inosservanza dell'obbligo di motivazione in relazione alla "particolare urgenza" dell'avviso di accertamento risulta infatti espressamente sanzionata in termini di invalidità dell'atto, in via generale, alla citata L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, (ove tale sanzione è prevista per il provvedimento amministrativo privo di un elemento essenziale, quale è la motivazione), nonché, con specifico riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, rispettivamente al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, ove si prevede che l'avviso di accertamento deve essere motivato, a pena di nullità, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato (v. Corte Cost. n. 244 del 2009).»

La particolarità e la motivazione dell'urgenza devono quindi essere adeguatamente esplicitate nell'avviso di accertamento, pena la nullità dell'atto stesso.

Alla luce di questa sentenza, nonché della citata ordinanza della Corte Costituzionale n. 244 del 2009, deve ritenersi superata la precedente sentenza della Cassazione (19875 del 18 luglio 2008) che sosteneva il principio secondo cui l'avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni prescritti, fosse comunque valido poiché non precludeva il diritto alla difesa del contribuente, cui era comunque garantita la facoltà di impugnare l'atto.

Condividiamo la sentenza 22320 del 3 novembre 2010 che riteniamo rappresenti un forte impulso ad una efficace ed effettiva cooperazione tra amministrazione e contribuente (anche a vantaggio dell'amministrazione stessa).

Segnaliamo peraltro che su questo stesso sito internet, già in passato abbiamo pubblicato interventi a supporto di questa tesi:

Modello di ricorso tributario con richiesta di riconoscimento di maggiori costi a fronte di presunti maggiori ricavi imputati al contribuente e notifica dell'accertamento prima dei 60 gg

a cura del Dott. Bullo

Contenzioso fiscale ex art. 12 comma 7 L 212/200 "Statuto del Contribuente": case history di avviso di accertamento IVA

a cura di Studio Meli